

ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

Prot. 4956 del 15/02/2019 cl. 07.04.05 fasc. 2575

COMUNE di SAN PROSPERO. Variante specifica al P.R.G. adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2018 ai sensi art. 4 LR 24/2017. Osservazioni ai sensi art.41 della LR 20/2000. Parere ai sensi art. 5 della LR n. 19/2008. VAS/VALSAT ai sensi art. 5 LR 20/2000 e D.Lgs 152/2006.

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

L'Amministrazione Comunale è dotata di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 491 del 04/12/2001 e successivamente sono state approvate numerose varianti.

In data 17/10/2018 con prot. com. n. 8089 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Prospero ha inviato la variante specifica al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2018; la variante, corredata del necessario Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, è stata assunta agli atti provinciali con prot. 38832 in data 17/10/2018.

Contenuti della variante al PRG

Come si evince dalla relazione illustrativa di Variante: “...l'Amministrazione Comunale ha inteso avviare la procedura per la redazione di una **VARIANTE SPECIFICA** finalizzata all'aggiornamento e definitiva sistemazione di alcune situazioni urbanistiche in atto e all'inserimento di una nuova previsione per la realizzazione di una attrezzatura di interesse pubblico (Cimitero per piccoli animali d'affezione).

MODIFICA N. 1 – LOCALITA' San Silvestro- C. Gavioli o Torretta- Via Canaletto/via Forcirola

La modifica al PRG consiste pertanto in:

Individuazione di **due aree** distinte, ma normativamente connesse, classificate come “Zone **D.3a1** “PER ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE”,

- **la prima** coincidente con la parte storica occupata dagli edifici per i quali viene confermata la tipologia di intervento A.1, come prescritta dal Piano della Ricostruzione approvato. In tale ambito viene prevista la possibilità di mantenere e utilizzare temporaneamente alcune strutture, individuate nello stralcio della planimetria di seguito riportata, da rimuovere una volta completati gli interventi di ripristino degli edifici colpiti dal sisma e comunque entro tre anni dall'approvazione della presente Variante specifica.

- **La seconda** coincidente con l'area in proprietà/disponibilità, da utilizzare per la realizzazione delle nuove strutture logistiche e per la realizzazione di interventi di mitigazione paesaggistica-ambientale conseguenti al nuovo insediamento.

MODIFICA N. 2 – 2.1 Capoluogo via San Geminiano + 2.2 LOCALITA' San Pietro in Elda + 2.3

Capoluogo via Neruda

Con la presente modifica, riguardante tre aree edificabili assoggettate ciascuna a Piano attuativo in corso di realizzazione, l'Amministrazione Comunale intende dare agli ambiti interessati un assetto urbanistico coordinato e definitivo condiviso con la proprietà.

2.1.- COMPARTO SAN GEMINIANO: la presente Variante provvede alla individuazione dell'area del campo di calcio da cedersi al Comune in via definitiva e a titolo gratuito compensativo.

2.2- COMPARTO SAN PIETRO IN ELDA: trasferimento di una quota di edificabilità di mq. 350 di SU prevista dal P.P. vigente nell'area aggiunta con la precedente Variante 2011 (ST mq 2000), con conseguente stralcio e riclassificazione a zona agricola dell'area medesima resa priva di potenzialità. (Vedi anche punto 2.3 seguente)

2.3- COMPARTO VIA NERUDA: trasferimento della potenzialità edificatoria di mq. 350 di SU derivante dalla modifica del comparto SAN PIETRO (punto 2 precedente) con **ampliamento dell'area territoriale del** comparto di mq. **3500**, incremento in parte bilanciato dalla superficie restituita alla zona agricola di cui al punto 2 precedente (mq 2000) e in parte a compensazione dell'area del campo di calcio ceduta nel Comparto San Geminiano (precedente punto 2.1). La maggior estensione permetterà anche di ripartire la potenzialità edificatoria prevista per l'intero comparto su una superficie leggermente più ampia con minor impatto insediativo.

MODIFICA N. 3 – Via Gallerana - (Cimitero piccoli animali d'affezione)

L'Amministrazione comunale, in accoglimento di una richiesta di specifica variante PRG presentata da un privato, intende con la presente modifica perseguire le seguenti finalità:

- a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
- b) consentire la realizzazione di un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Viene a tale scopo individuata un'area classificata come zona omogenea D, sottozona D.4 a destinazione specifica "**Servizi Generali – Cimitero per piccoli animali d'affezione**", con relativa area di rispetto e specifica norma attuativa (Art. 24), comprensiva anche di una traccia di regolamento da perfezionare all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

MODIFICA N. 4 – LOCALITA' San Pietro in Elda – PRESA d'atto di modifica precedentemente approvata.

Si tratta in realtà della **presa d'atto** di un accordo di transazione sottoscritto con Atto autentificato dal Segretario Generale in data 26/09/2012 rep. 5732 dal Comune e dalla Proprietà relativo alla

sostituzione dell'onere consistente nella costruzione di una palestra previsto dall'accordo di pianificazione "**Comparto C.2 San Pietro SUD**", con l'onere di cessione gratuita di due lotti edificabili non risultando più di interesse comunale la realizzazione dell'opera sportiva. Tale atto di transazione avrebbe dovuto essere oggetto di aggiornamento del TESTO COORDINATO delle NORME DI ATTUAZIONE del PRG, che per mero errore non è stato allora fatto.

Pareri

In data 16/11/2018 con protocollo 43369 è pervenuto il parere del Servizio lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche della Provincia di Modena (**Allegato 1**)

In data 20/12/18 con protocollo n.26486 è pervenuto il parere dell'Agenzia Regionale e Prevenzione Ambientale (ARPAE) acquisito agli atti provinciali con prot.48207 del 20/12/2018 (**Allegato 2**)

In data 20/12/2018 con protocollo n. 97069 è pervenuto il parere dell'Azienda unità Sanitaria Locale (AUSL) acquisito agli atti provinciali con prot. 48213 del 20/12/2018 (**Allegato 3**).

Con comunicazione prot.1276 del 12/02/2019, assunta agli atti della Provincia con prot.4471 del 12/02/2019, il Comune di San Prospero dichiara che non sono pervenute osservazioni.

La presente istruttoria viene quindi redatta, in conformità alle vigenti leggi, nel merito urbanistico, tenendo conto di quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio per quanto attinente la valutazione ambientale. Tutto ciò premesso:

si formula il seguente parere

Osservazioni ai sensi dell'art.41 della L.R.20/2000

MODIFICA N. 1 – LOCALITA' San Silvestro- C. Gavioli o Torretta- Via Canaletto/via Forcirola

Nella relazione viene dichiarato che la proposta di modifica consiste nella riclassificazione di due aree da agricole a zone D -sottozona D.3a1 "PER ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE".

Anche nel calcolo del dimensionamento produttivo per l'incremento del 6% nella Relazione illustrativa include tale modifica tra le zone omogenee D. Nel merito poi di tale verifica si consideri che è necessario considerare tutta la superficie interessata (area 1 circa 10.000 mq e area 2 circa 13.000 mq così complessivamente mq 23.000 mq)

La prima area da PRG vigente è una zona agricola di valore paesaggistica-ambientale e di interesse storico testimoniale (E3.3 - art. 25) la seconda invece è una zona agricola normale (E3.1 – art.25).

Dagli elaborati cartografici tuttavia la modifica proposta non pare una riclassificazione urbanistica di aree, in quanto permane graficamente, al di sotto della campitura della zona D.3a1, la campitura delle zone agricole; quanto piuttosto una localizzazione di attrezzature sportive e ricreative private in area agricola. Pertanto in tali aree paiono confermate le norme delle zone agricole di cui all'art.25 del PRG.

1. Alla luce di questa considerazione non sarebbe coerente la norma della zona D3a.1 che nell'area 2 ammette la nuova costruzione relativamente alle strutture sportive ricreative. La normativa delle attrezzature dovrebbe infatti essere coerente con la norma delle zone agricole in cui si inserisce. Pare quindi opportuno che le due aree oggetto della modifica 1 vengano effettivamente riclassificate come zone produttive D, in particolare zone D3a eliminando ogni interferenza con la zona agricola.

Si prescrive infine che venga definita nella norma in modo dettagliato la tipologia di strutture logistiche/funzionali coperte e scoperte previste per l'area 2.

MODIFICA N. 2 – 2.1 Capoluogo via San Geminiano + 2.2 LOCALITA' San Pietro in Elda + 2.3

Capoluogo via Neruda

La proposta di modifica prevede un ampliamento della ST di 3500 mq dell'ambito di via Neruda ed un trasferimento di potenzialità edificatoria di 350 mq dal comparto San Pietro.

L'area in cui si prevede un aumento della potenzialità edificatoria ricade, rispetto alle Mappe di Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) in relazione al Reticolo Secondario di Pianura (Diversivo di Cavezzo), parte in zona P3 probabilità di alluvione frequente (pericolosità alta) e parte in zona P2 probabilità di alluvione media (pericolosità media). Con riferimento alle Mappe del Rischio la stessa area si colloca parte in zona a Rischio R1(moderato) e parte in zona a Rischio R2 (medio) e a fianco di una zona Rischio R3 (elevato) che corrisponde al consolidato di Via Neruda.

Un aumento dell'edificazione in una zona a pericolosità P2/P3 comporterebbe necessariamente un aumento dell'esposizione e pertanto un aumento del rischio in un'area già a rischio R2/R1.

Ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1300/2016 nelle aree urbanizzabili ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura deve essere garantita l'applicazione

“- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;

- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.”

La delibera prosegue prescrivendo che:

“Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.”

2. Si ritiene pertanto necessario acquisire in sede di approvazione lo studio idraulico di cui

alla DGR 1300/2016, nonché si prescrive il rispetto delle misure e delle disposizioni di cui alla stessa deliberazione regionale.

MODIFICA N. 3 – Via Gallerana - (Cimitero piccoli animali d'affezione)

Ai sensi dell'art 7 della LR 16/2004: “3. Il regolamento di cui al comma 1 (NDR. regolamento di polizia mortuaria) può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio”.

Nella proposta di Norme Tecniche di Attuazione della presente Variante Urbanistica è riportato uno “Schema di disciplina igienico-sanitaria gestionale del cimitero per piccoli animali d'affezione”. Tale disciplina riguarda sia gli aspetti urbanistici che gli aspetti edilizi/ambientali.

3. Appare quindi evidente che i contenuti dello Schema di disciplina igienico sanitaria, che individuano le caratteristiche urbanistiche che deve avere l'area, devono essere previsti nel Regolamento di polizia mortuaria prima della individuazione urbanistiche che dagli stessi è regolata. Se ne ha pertanto che la variante urbanistica per l'individuazione dell'area del cimitero animali, e i relativi vincoli di inedificabilità dovranno essere conseguenti alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, o almeno contestuali.

Dimensionamento del PRG

Richiamato quanto sopra espresso sul dimensionamento in merito alla Modifica N.1 e con riferimento alla Relazione illustrativa e all'elaborato n.1ter “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica” in cui viene indicato nel paragrafo “RICADUTE SUL DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.” che per quanto riguarda il dimensionamento delle aree di tipo D la zona di via Gallerana a destinazione specifica “Servizi Generali – Cimitero per piccoli animali di affezione” mq 7800 non incide sul dimensionamento produttivo in quanto si tratta di area per servizi di interesse pubblico;

4. considerato che le aree e le attrezzature di servizio pubblico e di interesse pubblico sono indicate dal PRG vigente di San Prospero come zone F/G e che il Cimitero per animali è classificata come zona D4, e comunque è a gestione privata, si prescrive di rivedere il calcolo del dimensionamento conteggiando anche tali zone e tutte quelle coinvolte (D.3a modifica 1)

PARERE TECNICO ai sensi dell'art.5 LR n. 19/2008

Si rimanda al parere del competente servizio provinciale prot. 43369 del 16/11/2018, in premessa citato, che si allega (ALLEGATO 1).

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE (D. Lgs. n. 152/2006 e art. 5 LR 20/2000)

5. Si richiamano integralmente il parere di ARPAE (prot. 26486 del 20/12/2018) assunto agli atti della provincia con prot. 48207 del 20/12/2018 (ALLEGATO 2) e il parere di AUSL (prot. 97069 del 20/12/2018) assunto agli atti della Provincia con prot. 48213 del 20/12/2018 (ALLEGATO 3), in premessa citati, dei quali si fanno propri i contenuti e le prescrizioni riportate, ed a cui ci si dovrà adeguare in sede di approvazione..

Preso atto della Valutazioni Ambientali nel “Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica” si richiamano i seguenti aspetti i sostenibilità.

Aspetti generali

Rischio alluvione

Si esprimono le seguenti attenzioni ambientali con riguardo particolare agli aspetti idraulici ed alla gestione del rischio alluvioni.

L'intero Comune di San Prospero ricade entro il limite delle aree soggette a criticità idraulica di cui all'art. 11 del PTCP 2009 per il quale è prescritta l'adozione di misure volte alla prevenzione del rischio idraulico ed alla corretta gestione del ciclo idrico e l'applicazione per i nuovi insediamenti e le infrastrutture del principio di invarianza idraulica.

Con riguardo agli aspetti connessi alla gestione del Rischio Alluvioni, alla luce della approvazione

- del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), avvenuta nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con Deliberazione n.2/2016, e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2016,
- della *Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)*”, avvenuta DPCM 22 febbraio 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella GURI del 25 maggio 2018,

e di un quadro normativo e regolamentare ancora in itinere (DGR 1300/2016), considerato che tutto il comune ricade in zone P2/P3 del reticolo secondario di pianura del PGRA,

6. si ritiene necessario, oltre a quanto già puntualmente prescritto in relazione alla modifica n.2, che tutte le proposte di variante, recepiscano le disposizioni della DGR 1300/2016.

Aspetti puntuali

MODIFICA N. 1 – LOCALITA' San Silvestro- C. Gavioli o Torretta- Via Canaletto/via Forcirola

Considerato che la proposta di variante riclassifica due aree agricole in zone produttive e che in particolare nell'area 2 sono previste strutture logistiche e funzionali, che le norme tecniche di attuazione non descrivono,

7. si rende necessaria ai fini della sostenibilità ambientale e territoriale del comparto una valutazione sulle reti esistenti e in progetto e sulla impermeabilizzazione del terreno. Si prescrive inoltre, con riferimento a tali strutture, l'applicazione della DGR 286/2005 per la gestione delle acque meteoriche.

MODIFICA N. 3 – Via Gallerana - (Cimitero piccoli animali d'affezione)

Considerati

- il Capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 *“Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali”* che con riferimento alla costruzione di nuovi cimiteri prescrive uno studio tecnico deliberato dal Consiglio *“delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica”* nonché una *“relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici”* e dispone inoltre che *“ 5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. 6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. [...] 1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto a cimitero. 2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.”*

- l'art.9 dello *“schema di disciplina igienico-sanitaria del cimitero per piccoli animali d'affezione”* allegato agli atti della presente variante dispone le condizioni e prescrizioni di sostenibilità per la realizzazione del cimitero in coerenza con le disposizioni del DPR sopra citato

8. si evidenzia che la Valsat non riporta le verifiche richieste dalla legislazione vigente che

vengono tuttavia prese in considerazione, in particolare quelle riguardanti la falda e la geologia del terreno, nell'ambito della relazione geologico-ambientale. Rimangono da soddisfare le seguenti condizioni: descrivere l'area, la via di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e viali destinati al traffico interno, le eventuali costruzioni accessorie, ecc...

Ai fini della sostenibilità ambientale e territoriale deve infine essere verificata la disponibilità, tenuta e allacciamenti delle reti esistenti ai fini della corretta gestione del ciclo idrico e gli allacciamenti relativi alla energia elettrica. Considerato che la norma relativa all'area del cimitero per piccoli animali di affezione ne prescrive, per l'attuazione, il rilascio di un titolo abilitativo convenzionato, si ritiene necessaria in questa sede che la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sia completa in tutte le componenti ambientali.

* * *

Conclusioni Ambientali

Visti i documenti di Piano;

visto il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativo alla Variante al PRG;

tenuto conto del parere ARPA assunto agli atti con nota prot. provinciale n. 48207 del 20/12/2018 (ALLEGATO 2), del parere AUSL, assunto agli atti con nota prot. provinciale n. 48213 del 20/12/2018 (ALLEGATO 3), in premessa identificati;

ritenuto che gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione delle previsioni siano significativi, ma risultano altresì opportunamente mitigati nella proposta progettuale al fine di assicurare la sostenibilità ambientale ed infrastrutturale delle previsioni, nel rispetto delle precedenti considerazioni;


si ritiene che la variante al PRG, **nel presupposto dell'integrale recepimento delle precedenti osservazioni (da 1 a 4) e pareri (da 5 a 8)**, non debba comportare successivi approfondimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

_

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante specifica al PRG vigente adottata con deliberazione di CC n.57 del 28/09/2018 e si propone che il Presidente della Provincia faccia propri i contenuti della presente istruttoria

- **formulando le osservazione di cui alle lettere da 1 a 4**
- **facendo proprio il parere tecnico ai sensi dell'art.5 LR n.19/2008 di cui all'ALLEGATO 1**
- **facendo proprie le prescrizioni di cui al precedente parere tecnico in merito alla Valutazione ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 LR 20/2000) di cui ai punti da 4 a 8**

il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Manicardi", is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'A'.

ALLEGATO 1

**parere del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche
della Provincia di Modena prot. 43369 del 16/11/2018**



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Classifica 07-04-05 fasc. 2575/2018

Modena, 16/11/2018

Oggetto: COMUNE DI SAN PROSPERO – VARIANTE PRG ADOTTATA CON DCC 57 DEL 28/09/2018 – PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO

PREMESSE

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 “Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici”;
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”);
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- Circolare esplicativa 02 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP.
- Il D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 – oggetto “Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112.”.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009, che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: Aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione “Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP”.

DATO ATTO infine che il territorio del comune di San Prospero, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

VISTO che il Comune di San Prospero non ha realizzato uno studio di microzonazione sismica di I e II livello, la base conoscitiva di lavoro per la riduzione del rischio sismico è definito dalle tavole 2,2 “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del PTCP (adottato con D.C.P. n. 46 del 18/03/2009) della Provincia di Modena.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Protocollo n. 43369 del 16/11/2018 10:45:22

1) MODIFICA N. 1 – SAN SILVESTRO-TORRETTA - D3a1

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della richiesta di modifica n. 1, ambito D3a1, è costituita da un rapporto geologico, geotecnico e sismico del 9 maggio 2015 a firma del Dott. Geol. Leonardo Calzolari. L'ambito descritto in relazione ricopre un'area di forma rettangolare di circa 7.000 mq posta nelle immediate vicinanze di Via Forcirola ed attualmente destinata ad uso agricolo. La trasformazione urbanistica riguarda la realizzazione di una nuova struttura ad uso maneggio.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico-tecnica dell'area interessata dalla proposta di trasformazione con:

- 2 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono CPTU, che hanno raggiunto rispettivamente la profondità di 20,70 m e 21,02 m dal p.c. (2015);

- 1 prova dilatometrica DMT1, che ha investigato il sottosuolo fino ad una profondità di 11,00 m dal p.c. (2015);

Dall'elaborazione delle indagini geognostiche risulta un sottosuolo costituito da un primo strato di circa 0,50/0,80 m di argille limose, un successivo strato di limi argillosi fino a 5,70/6,80 m dal p.c. e nuovamente argille limose fino alla profondità massima indagata di 21,00 m dal p.c..

Il livello misurato della falda superficiale, in occasione dell'esecuzione delle indagini, è ricompreso tra -0,6 m e -0,80 m dal p.c. (maggio 2015).

L'indagine geofisica è stata realizzata nel 2015 mediante un rilievo sismico con tecnica passiva a stazione singola con metodo HVSR. Dall'elaborazione di tale acquisizione è stata estrapolata una stima del valore di V_{s30} (204/212 m/s) in funzione del quale è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l'area indagata). Nella successiva fase progettuale esecutiva la V_{sh} (come indicato nelle NTC 2018) dovrà essere ricavata da metodi di indagine sismica diretta o con metodi indiretti comunque più rappresentativi e scientificamente riconosciuti (es. MASW).

Dall'analisi delle carte della sicurezza del territorio del P.T.C.P. Vigente (2009) si desume che l'ambito in esame ricade in "Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti" per cui sono richiesti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione e III livello per la stima di eventuali cedimenti.

Nella relazione viene analizzato il coefficiente di amplificazione sismico secondo le indicazioni delle NTC 2008, viene effettuata una verifica alla liquefazione con metodo semplificato e vengono infine stimati i cedimenti attesi.

Nella successiva fase progettuale esecutiva sarà cura del geologo e del progettista eseguire una verifica dei risultati ottenuti alla luce del Decreto 17 gennaio 2018, aggiornamento delle "Norme tecniche delle costruzioni".

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del 9 maggio 2015, antecedente alla DGR 2193/2015 della Regione Emilia-Romagna, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e **ottemperano** quanto previsto dalle NTC 2008.

Pertanto la documentazione geologica, geotecnica e sismica della proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: "MODIFICA N. 1 – SAN SILVESTRO-TORRETTA - D3a1", è **assentibile**.

Nella successiva fase progettuale esecutiva dovranno essere rispettate le prescrizioni precedentemente riportate.

1) MODIFICA N. 2.3 – CAPOLUOGO, VIA NERUDA

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della richiesta di modifica n. 2.3 Capoluogo, Via Neruda, è costituita da un rapporto geologico, geotecnico e sismico del 23 luglio 2018 a firma del Dott. Geol. Giorgio Gasparini. L'ambito descritto in relazione ricopre un'area, attualmente destinata ad uso agricolo, di oltre 5.500 mq, posta nelle immediate vicinanze di Via Neruda, in allargamento ad una preesistente area edificabile di circa 6.300 mq. La trasformazione urbanistica riguarda la realizzazione di un nuovo ambito residenziale.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico-tecnica dell'area interessata dalla proposta di trasformazione con una prova penetrometrica statica con punta meccanica CPT1 (2018) eseguita sul lotto in esame e due CPT (1999 e 2013) eseguite sui lotti a fianco, che hanno raggiunto la profondità variabile tra 10,00 e 20,00 m dal p.c..

Dall'elaborazione delle indagini geognostiche risulta un sottosuolo costituito da una alternanza di argille, argille limose e limi sabbiosi.

Il livello misurato della falda superficiale, in occasione dell'esecuzione delle indagini, è ricompreso tra -1,00 m e -2,30 m dal p.c. (1999-2013-2018).

L'indagine geofisica è stata realizzata nel 2013, in un lotto limitrofo, mediante un rilievo sismico con tecnica passiva a stazione singola con metodo HVSR ed uno stendimento di sismica attiva con metodo MASW. Dall'elaborazione di tali acquisizioni è stato ricavato il valore di Vs30 (185/192 m/s) in funzione del quale è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l'area indagata).

Dall'analisi delle carte della sicurezza del territorio del P.T.C.P. Vigente (2009) si desume che l'ambito in esame ricade in "Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti" per cui sono richiesti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione e III livello per la stima di eventuali cedimenti.

Nella relazione viene analizzato il coefficiente di amplificazione sismico secondo le indicazioni della DGR 2193/2015 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni, viene effettuata una verifica alla liquefazione con metodo semplificato e vengono infine stimati i cedimenti post-sismici attesi per terreni coesivi soffici.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del 23 luglio 2018, successiva quindi alla DGR 2193/2015 della Regione Emilia-Romagna, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e **ottemperano** quanto previsto dalla DGR 2193/2015.

Pertanto la documentazione geologica, geotecnica e sismica della proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: "MODIFICA N. 2.3 – CAPOLUOGO, VIA NERUDA", **è assentibile**.

Nella successiva fase progettuale esecutiva dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella relazione geologica, geotecnica e sismica a corredo della variante PRG.

1) MODIFICA N. 3 – VIA GALLERANA (Cimitero animali) - D4

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della richiesta di modifica n. 3 Via Gallerana, è costituita da un rapporto geologico-ambientale del 12/04/2017 a firma del Dott. Geol. Rino Guadagnini. L'ambito descritto in relazione ricopre un'area, attualmente destinata ad uso agricolo, di circa 7.800 mq. La trasformazione urbanistica riguarda la realizzazione di un cimitero per animali d'affezione (sottozona D4).

Le analisi geologiche ed idrogeologiche presenti nella relazione documentano le condizioni dell'ambito, interessato dalla proposta di trasformazione, mediante una verifica del livello piezometrico dell'area ed una caratterizzazione litologica per definire l'idoneità all'inumazione delle salme animali.

Dall'analisi della cartografia del "Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale" del P.T.C.P. Vigente (2009) si desume che, l'ambito in esame, ricade in un'area con grado di vulnerabilità "BB" ovvero "molto basso".

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del 12/04/2017 **documentano adeguatamente** le caratteristiche delle condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito d'intervento.

Pertanto la documentazione geologica-ambientale della proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: "MODIFICA N. 3 – VIA GALLERANA (Cimitero animali)", **è assentibile**.

L'Istruttore Direttivo GATTI ANTONIO

ALLEGATO 2

parere ARPAE prot. n.26486 del 20/12/18

acquisito agli atti provinciali con prot.48207 del 20/12/2018

Riscontro Protocollo n. PGMO/2018/31537
SinaDoc: 31416/2018

Comune di San Prospero
Ufficio tecnico - Edilizia privata

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
Distretto di Mirandola

Provincia di Modena
Servizio Pianificazione
Urbanistica e Cartografica

OGGETTO: Variante specifica PRG del Comune di San Prospero – Settembre 2018
Adottata con **Deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2018** ai sensi dell'Art. 15
comma 4° lettera c) della L.R. n° 47/1978 e s.m. e Art. 41 della L.R. n° 20/2000
Parere ambientale ai sensi art.19 c.1 lett h) L.R. n.19/82 e s.m.i

Con riferimento alla richiesta di parere invia dal Comune di San Prospero - Ufficio tecnico ed Edilizia Privata con prot. 8091 del 17/10/2018, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. 21537 del 17/10/2018, inerente la Variante specifica in oggetto, si esprimono le valutazioni di competenza in merito alla documentazione fornita.

Oggetto della variante

La variante proposta introduce 4 modifiche sia di tipo cartografico, che normativo al PRG, che comportano:

- un incremento della Superficie territoriale (ST) di 1.500 mq senza aumenti in termini di potenzialità edificatoria (SU) per la funzione residenziale (modifica 2);
- un incremento delle aree produttive pari 13.860 mq di zone D.3a1 "Per attrezzature sportive ricreative" (modifica 1), e 7.800 mq di zona D.3 a destinazione specifica "Servizi generali – cimitero per piccoli animali d'affezione" (modifica 3).

Nello specifico con la variante vengono proposte le seguenti modifiche:

Modifica n. 1 – Località' San Silvestro - C. Gavioli o Torretta- Via Canaletto/via Forcirola, complesso storico in parte riadattato e utilizzato per attività di tipo sportivo/ricreativo (centro ippico)

Individuazione di due aree distinte, ma normativamente connesse, classificate come "Zone D.3a1 - Per attrezzature sportive ricreative", con conseguente aggiornamento dell'art. 24 - Zone omogenee di tipo "D".

La prima area coincide con la parte storica occupata dagli edifici per i quali viene confermata la tipologia di intervento A.1.

Per la seconda area in proprietà/disponibilità, si prevede venga utilizzata per la realizzazione delle nuove strutture e attrezzature logistiche, coperte e scoperte, funzionali al maneggio, precedentemente insediato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sezione di Modena

Viale A.Fontanelli n°23 | CAP 41121 | tel +39 059 433611 | fax +39 059 433658 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale Distretto Area Nord, sede di Carpi | Via Cattani Sud 61, 41012 Carpi | tel 059 669066 | Fax 059 654494

nell'ambito storico, e per la realizzazione di interventi di mitigazione paesaggistica-ambientale conseguenti al nuovo insediamento.

Modifica n. 2 – riguarda tre aree edificabili assoggettate ciascuna a Piano attuativo in corso di realizzazione; due collocate nel Capoluogo, in via San Geminiano ed in via Neruda, ed una in località San Pietro in Elda, modifica che comporta l'incremento della ST delle aree omogenee B senza incrementare la SU e l'aggiornamento degli articoli n. 22- *Zone omogenee di tipo "B"* e n. 23- *Zone omogenee di tipo "C"*, con le quali si provvede:

- nel comparto San Geminiano, all'individuazione dell'area del campetto di calcio da cedersi al comune in via definitiva e a titolo gratuito compensativo;
- nel comparto San Pietro in Elda, al trasferimento di una quota di edificabilità di mq. 350 di SU prevista dal P.P. vigente nell'area aggiunta con la precedente Variante 2011 (ST 2.000 mq), con conseguente stralcio e riclassificazione a zona agricola dell'area medesima resa priva di potenzialità;
- nel comparto Via Neruda, al trasferimento della potenzialità edificatoria di mq. 350 di SU, derivante dalla modifica del comparto San Pietro, con ampliamento ST del comparto di 3.500 mq, incremento in parte bilanciato dalla superficie restituita alla zona agricola di cui al precedente punto (2.000 mq) e in parte a compensazione dell'area del campetto di calcio ceduta nel Comparto San Geminiano. La maggior estensione permetterà di ripartire la potenzialità edificatoria prevista per l'intero comparto su una superficie leggermente più ampia con minor impatto insediativo.

Modifica n. 3 – Via Gallerana – (Cimitero piccoli animali d'affezione), scopo della variante proposta da un privato è quella di:

- a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
- b) consentire la realizzazione di un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Viene a tale scopo individuata un'area che verrà classificata come *Zona omogenea D, sottozona D.4 a destinazione specifica "Servizi Generali – Cimitero per piccoli animali d'affezione"*, con relativa area di rispetto e specifica norma attuativa prevista all'Art. 24 - *Zone omogenee di tipo "D"*, che contiene anche la traccia del regolamento da perfezionare all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

Modifica n. 4 – Località' San Pietro in Elda – comporta l'aggiornamento dell'art. 23 *Zone omogenee di tipo "C"*. Di fatto è la presa d'atto di un accordo di transazione sottoscritto nel 2012 relativamente al "Comparto C.2 San Pietro SUD", che avrebbe dovuto essere oggetto di aggiornamento del Testo coordinato delle Norme di attuazione del PRG, che per mero errore non era stato recepito.

Sostenibilità della variante

Ritenendo congrue le valutazioni riportate nella relazione di piano relativamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS, per quanto di competenza della Scrivente Agenzia, **si esprime parere favorevole** all'adozione della suddetta variante, formulando comunque alcune specifiche **osservazioni/prescrizioni** di carattere ambientale.

Modifica 1

Sulla nuova area (area 2) è prevista la realizzazione di *"strutture e attrezzature logistico funzionali coperte e scoperte"*; nella modifica normativa per questa area viene prevista una SU pari a 4500 mq, da realizzare attraverso un Permesso di costruire convenzionato: in merito a tale variante, si richiama la necessità di limitare al massimo l'impermeabilizzazione delle aree, e si ribadisce, che come indicato nelle norme tecniche, dovrà essere previsto il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale (sistema minore costituito da collettori per le acque nere e parte delle bianche e sistema maggiore costituito dalle vie di acqua superficiali). Si richiede inoltre che venga valutata la possibilità di prevedere, per le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, un sistema di raccolta al fine del recupero per usi non pregiati, come indicato nella DGR 286/05.

Si ritiene infine opportuno che la norma tecnica specifica venga integrata con le seguenti indicazioni:

“La ditta, nel realizzare le strutture zootecniche necessarie all'allevamento degli equini (attività di maneggio), dovrà prevedere gli stoccaggi necessari alla gestione degli effluenti zootecnici prodotti annualmente, in conformità con quanto previsto dalla normativa in vigore (Regolamento Regionale n.3 del 2017).”

Modifica 2

Si evidenzia che parte dell'area posta in Via Neruda, su cui è previsto l'ampliamento della SU e della ST, ricade, nella Mappa di pericolosità e di rischio del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in una zona pericolosità P3 - elevata probabilità di alluvione, e nelle zone di rischio R2 (rischio medio) e R3 (rischio elevato). Si richiede pertanto che in fase di approvazione della variante venga effettuata specifica valutazione idraulica anche finalizzata all'individuazione delle eventuali opere di prevenzione passiva/attiva da mettere in atto.

Modifica 3

La modifica prevede l'inserimento di un'area *D.4 per la realizzazione in un cimitero per piccoli animali di affezione* in un'area agricola posta in ambito extraurbano, priva di particolare valore ambientale e limitrofa ad una vasta zona occupata da un campo fotovoltaico di recente realizzazione. Risulta inoltre ricadere nella fascia di rispetto di un gasdotto SNAM.

La normativa alla quale è possibile fare riferimento per gli aspetti di carattere ambientale, è il DPR 285/90 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i, in riferimento ai "campi di inumazione", nello specifico agli artt. 55, 57 e 60.

Da quanto riportato nella Relazione geologico-ambientale allegata alla proposta di variante, relativamente alle caratteristiche dei terreni, alle informazioni idrogeologiche (profondità, soggiacenza e direzione delle falde idriche presenti, con approfondimento sul possibile rischio di contaminazione delle stesse e di pozzi privati, posti nelle vicinanze), si ritiene che l'area sia idonea ad ospitare il cimitero per animali di affezione.

Il conseguente aggiornamento dell'art. 24 - *Zone omogenee di tipo "D"* proposto, prevede che la realizzazione del cimitero per piccoli animali d'affezione venga attuata tramite il rilascio di un titolo abilitativo convenzionato che contenga anche il Regolamento redatto sulla base dello schema di massima riportato nell'apparato normativo proposto.

In merito alla proposta di regolamento, condividendo quanto riportato nello schema di massima, si ritiene utile che questo venga integrato prevedendo specifiche indicazioni in merito:

- ai rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali, indicando che la loro gestione deve avvenire secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e s.m..
- alle procedure da mettere in atto in caso Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero, anche al fine del completo ripristino dei luoghi.

Distinti saluti

Il Tecnico ARPA

Stefania Zanni

Il Direttore

Dott. Stefano Forti

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.


Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

ALLEGATO 3

parere AUSL prot. 97069 del 20/12/2018

acquisito agli atti provinciali con prot. 48213 del 20/12/2018



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area disciplinare Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito
Sede di Mirandola

Al Sig. Sindaco
Comune di San Prospero
comunesanprospero
@cert.comune.sanprospero.mo.it

Provincia di Modena
**Servizio Pianificazione Urbanistica e
Cartografia**
provinciadimodena
@cert.provincia.modena.it

Per conoscenza a:
Al Responsabile ARPA
Servizio Territoriale Area Nord Carpi
aoomo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Variante al PRG del Comune di San Prospero
Adozione di Variante specifica - Settembre 2018.
Parere sanitario
URB\17-08-9475 SG

Esaminata a cura dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di parere da voi trasmessa in data 17/10/2018 con prot. n. 8091, a noi pervenuta pari data con prot. AUSL n. 78443/18;

lo scrivente Servizio esprime le seguenti considerazioni:

PREMESSA


Trattasi di Variante urbanistica Specifica che riunisce diverse Modifiche:

La **MODIFICA n. 1** consiste nella individuazione di due aree distinte, ma connesse normativamente, classificate come "Zone D.3a1 destinate ad "ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE".

La **MODIFICA n. 1** comporta i seguenti aggiornamenti al vigente PRG: un incremento di aree omogenee D per una superficie di mq 13.860; una modifica normativa dell'art. 24 -Zone omogenee di tipo "D" -con l'introduzione della sottozona D.3a1

Dipartimento Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Via L. Smerieri, 3 – 41037 Mirandola
T. +39.0535.602886 – 602885 F. +39. 059.3963876
dsp@pec.ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.3963774 - *www.ausl.mo.it*
Partita IVA 02241850367



La **MODIFICA n. 2** relativa a tre aree edificabili ubicate in diversi punti dell'area comunale via San Geminiano, in località San Pietro in Elda ed in via Neruda e tutte assoggettate a singoli Piani attuativi in corso di realizzazione.

La Modifica ha l'obiettivo di definire un assetto urbanistico coordinato e definitivo, in particolare:

- per il Comparto San Geminiano si prevede la individuazione di un'area di un campo di calcio da cedersi al Comune a titolo compensativo gratuito;
- per il Comparto San Pietro in Elda (2.2) è previsto il trasferimento di una quota di edificabilità di mq. 350 di SU, con conseguente riclassificazione a zona agricola di 2.000 mq di ST;
- per il Comparto Via Neruda (2.3) si prevede il trasferimento della potenzialità edificatoria di mq. 350 di SU dal Comparto San Pietro con ampliamento dell'area territoriale di mq. 3.500, per superficie di 2000 mq di cui al punto precedente e compensazione dell'area del campo di calcio ceduta al Comune.

La MODIFICA n. 2 comporta i seguenti aggiornamenti: incremento delle Aree omogenee B di 1.500 mq di ST; nessun incremento del dimensionamento residenziale; aggiornamento degli art. n. 22 - Zone omogenee di tipo "B" e n. 23 - Zone omogenee di tipo "C"

La **MODIFICA n. 3** è relativa ad un'area ubicata in via Gallerana con nuova destinazione d'uso per "cimitero piccoli animali d'affezione" per specifica richiesta di un privato per realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente.


A tale scopo viene individuata un'area classificata come zona omogenea D, nuova sottozona D.4 a destinazione specifica "Servizi Generali – Cimitero per piccoli animali d'affezione", con relativa area di rispetto e specifica norma attuativa (Art. 24).

La MODIFICA n. 3 comporta i seguenti aggiornamenti: incremento delle zone omogenee D Sottozone D4 (Attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse pubblico -Strutture Cimiteriali) di 7.800 mq ed aggiornamento dell'art. n. 24 Zone omogenee di tipo "D" sottozone "D.4" (Attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse pubblico)

La **MODIFICA n. 4** tratta di un'area ubicata a San Pietro in Elda con la presa d'atto di un accordo di transazione tra il Comune e la proprietà per la sostituzione dell'onere consistente nella costruzione di una palestra con l'onere di cessione gratuita di due lotti edificabili, non risultando più di interesse comunale la realizzazione dell'opera sportiva.

La MODIFICA n. 4 comporta i seguenti aggiornamenti: aggiornamento dell'art. 23 Zone omogenee di tipo "C" e aggiornamenti normativi all'art. 22, all'art.23 e all'art.24 come riportato in relazione.

La presente Variante - per la funzione residenziale - non comporta quindi modifiche al dimensionamento in termini di potenzialità edificatoria, mentre registra un incremento di 1.500 mq. di Superficie Territoriale. Invece per quanto riguarda le aree produttive la variante introduce nuove previsioni di 13.860 mq per attrezzature sportive ricreative, valore che rientra comunque nella quota di incremento del 6% ammessa dalle norme regionali. Si registra infine un incremento di 7.800 mq per servizi di interesse pubblico



PARERE

Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari sono stati considerati i possibili effetti sulla popolazione residente in termine di percezione dell'ambiente circostante, sicurezza, comfort e risparmio energetico.

Visto quanto sopra riportato, lo scrivente Servizio esprime **parere favorevole** a tutte le Modifiche proposte con la Variante in esame.

In particolare per la MODIFICA n. 3, relativa ad un'area con destinazione d'uso a "Cimitero per piccoli animali d'affezione", si concorda sui requisiti urbanistici riportati all'Art. 9 – *Caratteristiche edilizie/urbanistiche dell'impianto* dello "Schema di Disciplina igienico sanitaria e gestionale del cimiteri per piccoli animali d'affezione" compresa nella Relazione Illustrativa della Variante in parola.

Si ricorda infine che la Legge Regionale 19 del 29/07/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" all'Art. 7, comma 3, specifica che i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria possano *"altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio"*.

Distinti saluti,

Il Dirigente Medico
Dr. Stefano Galavotti